



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GATTI – MANZONI-AUGRUSO"
Scuola Secondaria di I grado – Scuola Primaria – Scuola dell'Infanzia
Via G. Amendola s.n.c. – 88046 – Lamezia Terme (CZ) Tel. 0968-462500



Mail istituzionale: czic84400q@istruzione.it – mail PEC: czic84400q@pec.istruzione.it

COD. MECC. CZIC84400Q – C.F. 92002540794 – COD. FATT. UF7F01

CIRCOLARE n°14

Al personale docente e ATA
All'Ufficio personale

Al sito web

OGGETTO: Prestiti a pubblici dipendenti- Cessione del quinto NoiPa- Delegazione di pagamento.

Cessione del quinto.

Anche per l'a.s. 2026/27, si informa il personale scolastico interessato a forme di finanziamento, che il Portale NoiPA (link: <https://noipa.mef.gov.it>) prevede la possibilità di attivare la richiesta di cessione del quinto. Accedendo con le proprie credenziali, previa registrazione, i dipendenti della PA interessati possono chiedere in modo diretto e semplice il finanziamento, senza oneri aggiuntivi a carico dell'istituzione scolastica.

Delegazione di pagamento.

Si precisa, altresì, che l'istituzione scolastica **NON istruisce** e **NON autorizza** pratiche di finanziamento del personale scolastico, nei confronti di enti finanziatori terzi, mediante l'istituto della Delegazione di pagamento, riconducibile ad una fattispecie trilaterale e non più bilaterale, disciplinata dall'art. 1269, comma 2, del Codice Civile: "Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante".

A beneficio di una corretta informazione sull'istituto della Delegazione di pagamento, si precisa quanto segue:

- In materia di contratti di finanziamento, è stata stipulata una convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi, Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione (DAG/DSII) e gli istituti di credito, per disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico, amministrato dal sistema stipendiale NoiPa rilascia all'Amministrazione di appartenenza per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l'Istituto finanziatore in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento.
- E' opportuno, altresì, richiamare quanto disposto dalla circolare MEF n°2 del 2015, nella quale si chiarisce cos'è la delegazione di pagamento: *"Il dipendente pubblico statale – ma discorso analogo è teoricamente proponibile per qualunque dipendente, sia egli privato o pubblico in generale – al ricorrere di determinati presupposti può avvalersi dell'istituto della delegazione convenzionale di pagamento, a valere sulle proprie competenze stipendiali, per corrispondere delle somme dovute al proprio creditore(...). La delegazione consente, al dipendente che ha già in atto la cessione del quinto, di accedere ad un ulteriore finanziamento, lasciando invariato il piano di rimborso previsto con la predetta cessione stipendiale del quinto. In definitiva, la delegazione convenzionale di pagamento è "l'incarico che il dipendente pubblico affida all'Amministrazione di appartenenza – a fronte degli emolumenti spettanti per la prestazione di lavoro e a condizione che la stessa Amministrazione accetti di obbligarsi – di pagare un istituto esercente il credito o una società di assicurazione, in virtù dell'avvenuta sottoscrizione, rispettivamente, di un contratto di finanziamento o di una polizza di assicurazione, ovvero una ONLUS o un ente mutualistico, in ragione dell'obbligo assunto di elargire un predeterminato contributo periodico".*
- L'accettazione della delega non è un atto dovuto, perché, l'Amministrazione deve accettare di obbligarsi, come afferma la circolare MEF 2015 e come precisa l'art. 1269, comma 2, del Codice Civile: "Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante".
- La circolare MEF n°2 del 2015 chiarisce "la distinzione tra delegazioni legali, per le quali esiste un obbligo di legge o di contratto all'esecuzione, e delegazioni convenzionali, soggette all'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione".
- Come precisato dalla RGS "l'esistenza della convenzione e' un presupposto indefettibile per l'esecuzione delle delegazioni collegate, per cui il venir meno della stessa comporta inevitabilmente per il delegatario l'impossibilità di poter attivare nuove delegazioni convenzionali di pagamento".
- Non risulta in essere alcuna Convenzione con il Ministero dell'Istruzione; ciò si deduce dal fatto che nel modello generale di Convenzione si legge: "La presente convenzione centralizzata esclude per l'Istituto la possibilità di stipulare ulteriori convenzioni locali"; d'altra parte viene data la possibilità alle Istituzioni scolastiche (che sono articolazioni periferiche dell'Amministrazione scolastica) di stipulare convenzioni in autonomia, come confermato anche dalla nota MEF del 2021 che identifica l'amministrazione di appartenenza del dipendente con l'Istituzione

scolastica e come viene confermato da una nota dell'USR Calabria del 2011; ne consegue che l'Istituzione scolastica può decidere, nell'ambito della propria autonomia se stipulare o meno una Convenzione con istituti di credito;

- La Corte dei Conti della Liguria, con la deliberazione 63/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 luglio, ha precisato che la delegazione di pagamento è assimilabile ad una garanzia personale sulla base di un esame delle clausole presenti nei contratti/atti negoziali/convenzioni intercorrenti tra le parti (delegante, delegato e istituto di credito delegatario).
- L'accettazione di una delegazione di pagamento può comportare responsabilità patrimoniale, in quanto la Convenzione prevede che: "I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti del DAG/DSII".
- Devono essere eseguiti i seguenti controlli (nota rts di Cosenza del 18/07/2022): *l'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante; il rispetto delle clausole previste nella convenzione in seno al Ministero Economia e Finanze che stipula le convenzioni centralizzate direttamente con gli istituti finanziari e che hanno valenza per tutto il personale gestito con il sistema NoiPa); l'osservanza dei limiti di coesistenza e conoscenza della somma oggetto di delegazione con la situazione stipendiale del dipendente(...). Inoltre, dovranno essere verificati i seguenti elementi: che il tasso effettivo globale medio-TEG praticato dall'istituto finanziario non superi il tasso medio indicato nel decreto (...); che la quota oggetto della delegazione non ecceda il 20% dello stipendio netto, salvo ipotesi del tutto eccezionali, debitamente motivate e documentate, da autorizzare espressamente dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente; che il concorso di una cessione del quinto dello stipendio e di altre delegazioni di pagamento non possano, in ogni modo, comportare una riduzione dello stipendio, al netto delle ritenute fiscali, superiore alla metà; che sussista una garanzia per la restituzione del finanziamento idonea alla copertura dei rischi elencati all'articolo 32 del DPR n°180/1950 (morte del dipendente prima che sia estinto il debito; cessazione dal servizio del dipendente, per qualunque causa), ferma restando la possibilità che la convenzione escluda l'obbligatorietà di tale garanzia ed entrambe le parti contraenti mostrino espressamente di essere consapevoli delle conseguenze sul contratto di finanziamento rivenienti dal verificarsi di uno degli eventi indicati;*
- la circolare MEF n°2 del 2015 "pone i controlli di rito, concernenti la convenzione stessa, in capo al medesimo DAG-DSII, essendo l'Amministrazione stipulante" (art. 4 circolare MEF n°2/2015)
-
- quali i dirigenti non hanno alcun obbligo né competenza, trattandosi di attribuzioni spettanti agli Uffici provinciali della Ragioneria Territoriale dello Stato, come specificato dal Ministero delle Finanze nella circolare n°2 del 2015 e nella nota MEF

del 4 maggio 2021, e come ribadito dal MI con la circolare n°14671 del 10 maggio 2021.

- Come precisa la circolare MEF n°2 del 2015: "Tale adempimento, di fatto, non può essere espletato dalle Istituzioni Scolastiche perché non dispongono degli strumenti utili per effettuare le verifiche richieste dalle circolari citate. Tali verifiche, infatti, possono essere effettuate esclusivamente dall'ufficio ordinante della spesa (Ragioneria Territoriale dello Stato di competenza) che gestisce la partita stipendiale";
- l'art.2 della circolare MEF del 2015 afferma: "in tale cornice normativa si **inseriscono le attribuzioni in materia di controllo espletate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso il sistema delle ragionerie** (Uffici Centrali di Bilancio-UCB e Ragionerie Territoriali dello Stato-RTS), **di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e all'articolo 9 del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67"**. E nello stesso modello di Convenzione, all'art. 3 si legge: "**l'effettuazione delle trattenute stipendiali verrà eseguita dall'Amministrazione di appartenenza a mezzo dei competenti uffici o dalle Ragionerie Territoriali che provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime**"; mentre, l'art.1 chiarisce che i competenti uffici sono quelli che gestiscono il trattamento economico (cit. "**I competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico operano le trattenute**");
- La compilazione dell'allegato E (allegato alla circolare MEF n° 2 del 2015 attualmente in vigore) è uno tra i documenti necessari che la circolare RGS n. 2/2015 individua per istruire le pratiche di delegazione di pagamento da inviare alle Ragionerie Territoriali dello Stato di competenza e tale modello prevede da parte del funzionario (il Dirigente scolastico) la sola autentica della firma del richiedente.

Stante quanto sopra rappresentato, il sottoscritto Dirigente scolastico non istruirà pratiche di delegazione di pagamento, perché non esiste, a monte, una convenzione tra l'Istituzione Scolastica "Manzoni-Augruso" e gli Istituti di Credito (la stipula di tale convenzione non è obbligatoria) e non apporrà alcuna formale autorizzazione alla delegazione di pagamento, limitandosi, in caso di presentazione di un'istanza, alla semplice autentica della firma del debitore da parte del funzionario pubblico prevista dal modello allegato (E) alla Circolare MEF-RGS n. 2 Prot. n. 2837 del 15/01/2015.

Si precisa, inoltre, che qualsiasi istanza prodotta su altra tipologia di allegato E, difforme da quello allegato alla Circolare MEF- RGS attualmente vigente, non sarà presa in carico da questa Istituzione Scolastica, in quanto ciò richiederebbe la verifica di condizioni e informazioni contabili e patrimoniali che non sono, oggettivamente, nella disponibilità del Dirigente Scolastico, ma, piuttosto, della Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio.

Si invitano, dunque, le S.S.L.L, ad acquisire preventivamente informazioni circa gli adempimenti che spettano ai diversi Uffici in merito alla concessione di prestiti e si ribadisce

che eventuali ritardi nella determinazione positiva del prestito non saranno dipendenti da inadempienze dello scrivente Ufficio.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Mongiardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 del D.Lgs 39/93